

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (77)522

Vol. 1977/0165

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 522 def.

Bruxelles, 24 ottobre 1977

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 316/68, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, ha istituito, per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco, norme di qualità applicabili dal 1° luglio 1968. Tale regolamento dispone che i prodotti da esso disciplinati che non siano conformi alle norme di qualità non possono, all'interno della Comunità, essere messi in vendita o venduti nella fase del commercio all'ingrosso né dai commercianti, né direttamente dai produttori.

I controlli di qualità per i prodotti in questione hanno luogo in gran parte durante il trasporto, ma non sempre possono essere assoggettati alle disposizioni del regolamento succitato. Per conferire un fondamento giuridico a tutti questi controlli, è opportuno completare le disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 316/68.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 316/68, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968,

relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1155/76⁽³⁾, i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento che non siano conformi alle norme di qualità non possono, all'interno della Comunità, essere messi in vendita o venduti nella fase del commercio all'ingrosso né dai commercianti, né direttamente dai produttori; che tale disposizione deve essere completata, in modo da rendere possibile il controllo anche durante il trasporto,

./.

(1) GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1

(2) GU n. L 71 del 21.3.1968, pag. 8

(3) GU n. L 130 del 19.5.1976, pag. 26

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 316/68 è modificato come segue :

"-non possono, all'interno della Comunità, essere esposti a fini di vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o comunque commercializzati nella fase del commercio all'ingrosso né dai commercianti, né direttamente dai produttori."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente